



REGOLAMENTO DEL PROGETTO “Archivio Scritture Scrittrici Migranti”

Art. 1 – Il Progetto

1. L’“Archivio Scritture Scrittrici Migranti” (d’ora in avanti denominato Archivio), è un progetto costituito su iniziativa dell’Università Ca’ Foscari Venezia (d’ora in avanti denominata Ateneo), del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, del Dipartimento di Studi Umanistici, del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea e di quello di Economia, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo (d’ora in avanti denominato SBA) e l’Ufficio Promozione Culturale (d’ora in avanti denominato UPC) e ha lo scopo fondamentale di raccogliere e promuovere lo studio delle scritture delle migrazioni e, in particolare, la raccolta della documentazione relativa alla memoria delle donne migranti: narrazioni, diari, lettere, autobiografie, autonarrazioni, storie di vite come forme di comunicazione e autorappresentazione delle donne nella migrazione da e verso l’Italia.
2. All’Archivio possono aderire altri Dipartimenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia e, previa approvazione del Comitato Scientifico dell’Archivio, altre Università e altre Istituzioni interessate. L’Archivio collabora a determinati progetti d’Ateneo ed interateneo e a quelli particolari delle strutture che richiedano l’apporto delle competenze di cui dispone.
3. Possono aderire a titolo individuale anche docenti e personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo ovvero personalità artistiche e studiose e studiosi che condividano gli scopi dell’Archivio, previa approvazione del Comitato Scientifico dell’Archivio.

Art. 2 – Risorse e gestione amministrativa

1. Per le sue attività e per il suo funzionamento l’Archivio dispone delle seguenti risorse:
 - a) eventuali contributi versati all’Archivio dall’Ateneo, dai Dipartimenti aderenti e da eventuali Istituzioni aderenti, determinati dalle medesime;
 - b) contributi ordinari e straordinari di funzionamento e di attrezzature direttamente assegnati all’Archivio da Istituzioni e programmi di ricerca nazionali e internazionali, da enti regionali e locali e dallo Stato;
 - c) ogni altra forma di contributo esterno compatibile con il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. La gestione amministrativa dell’Archivio è affidata all’Ufficio Promozione Culturale che potrà avvalersi della Fondazione Università Ca’ Foscari secondo quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro Ateneo e la Fondazione. La sede dell’Archivio è collocata presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati.
3. Gli organi dell’Archivio hanno autonomia nella destinazione delle risorse finanziarie finalizzate all’attuazione dei propri programmi scientifici e alla copertura delle spese di funzionamento.

Art. 3 - Organi

1. Gli organi dell’Archivio sono:
 - il Comitato Scientifico;
 - il Direttore.
2. La partecipazione agli organi dell’Archivio è effettuata a titolo gratuito.

Art. 4 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da:
 - a) due rappresentanti per ciascuno dei Dipartimenti aderenti, ed eventualmente di ogni altra Università o Istituzione aderente, designato dai competenti organi;
 - b) eventuali membri onorari con funzioni consultive, cooptati dal Comitato Scientifico perché personalità autorevoli nei campi di ricerca e di azione dell’Archivio (senza diritto di voto). Tra questi, potranno essere designate figure di particolare rilievo le quali potranno essere



nominate dal Rettore “Ambasciatrici del Progetto” che, coordinandosi con il Direttore del Progetto, potranno avere ruoli operativi, specie nei rapporti con i terzi.

2. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni accademici. Il Comitato è nominato dall'Ateneo con Decreto del Rettore.
3. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'organo.
4. Il Comitato Scientifico decide il programma di tutte le attività e le iniziative pubbliche promosse dall'Archivio, affidandone il coordinamento e l'attuazione al Direttore.
Il Comitato Scientifico:
 - a) dispone l'utilizzo del budget;
 - b) approva il rendiconto annuale;
 - c) affida al Direttore le azioni di ordine della spesa;
 - d) approva le adesioni all'Archivio.

Art. 5 – Il Direttore/la Direttrice

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico tra i propri componenti e la nomina avviene con Decreto Rettoriale. Il mandato del Direttore dura tre anni accademici e non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta.
2. Il Direttore:
 - a) convoca periodicamente e presiede il Comitato Scientifico;
 - b) coordina l'attività culturale dell'Archivio; cura l'attuazione dei programmi e delle iniziative pubbliche decise dal Comitato Scientifico;
 - c) cura i rapporti fra l'Archivio, l'Ateneo, i Dipartimenti aderenti e le altre Università e le altre Istituzioni esterne aderenti;
 - d) cura le relazioni con Enti ed Istituzioni esterne, finalizzate allo svolgimento dell'attività dell'Archivio.

Art. 6 - Parità di genere

1. L'Università Ca' Foscari Venezia garantisce la parità di genere.
2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente Regolamento, declinate al genere maschile, devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile

Art. 7 – Modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato su iniziativa del Comitato Scientifico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto (indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)).
2. Ogni modifica sarà approvata dai competenti organi dell'Ateneo. Una volta approvate, le modifiche verranno emanate dal Rettore dell'Ateneo e comunicate agli aderenti.

Art. 8 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'Ateneo.